



**SCHEDA DI NOTIFICA
DELLE MODIFICHE AL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2007-2013**

SOMMARIO

Modifica 1 – Capitolo 3.1 – Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex ante	Pag. 3
Modifica 2 – Capitolo 5.2. – Disposizioni comuni a tutte o più misure	Pag. 4
Modifica 3 – Capitolo 5.3.1.2.2. – Miglioramento del valore economico forestale	Pag. 6
Modifica 4 – Capitolo 5.3.1.2.5 - Infrastrutture	Pag. 7
Modifica 5 – Capitolo 5.3.2.2.6 – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi ed aggiornamento del Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza	Pag. 9
Modifica 6 – Capitolo 5.3.2.2.7 – Investimenti non produttivi ed aggiornamento del Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza	Pag. 12

SCHEMA DI NOTIFICA DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Stato Membro: ITALIA
Regione: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- 1. Programma: CCI 2007 IT 06 RPO 011**
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento C(2009)10338 del 17 dicembre 2009.
- 2. Base giuridica delle modifiche**
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Modifica 1 - Capitolo 3.1 - Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e debolezza

- 3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche**
Nel capitolo 3.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE CON RIGUARDO AI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA vengono aggiornati gli indicatori di conteso e di obiettivo. In tale occasione, si è provveduto ad una rinumerazione delle tabelle e delle figure in quanto risultavano errate nella precedente versione.
- 4. Descrizione delle modifiche proposte**
Le modifiche sono di tipo puntuale e distribuite all'interno del Capitolo 3.1. Gli indicatori sono peraltro già stati comunicati ai Servizi della Commissione nel corso del 2009 ed a seguito delle richieste formulate in occasione degli incontri annuali.
- 5. Effetti previsti dalle modifiche**
L'aggiornamento dei dati non ha effetti sulla valutazione ex ante ma consente di delineare con maggiore precisione l'incidenza del Programma nelle valutazioni successive. L'aggiornamento della numerazione delle tabelle e delle figure non ha alcun effetto.
 - 5.1 Effetti sull'attuazione del programma**
L'aggiornamento dei dati non ha effetti su programma.
 - 5.2 Effetti sugli indicatori**
L'aggiornamento dei dati ha effetto sugli indicatori di baseline, mentre non ha effetto sugli indicatori di prodotto, risultato e impatto.
- 6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale**
La modifica è coerente con le disposizioni indicate nel Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica alcuna modifica finanziaria.

Modifica 2 - Capitolo 5.2 – Disposizioni comuni a tutte o più misure

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Nel capitolo 5.2 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE O PIÙ MISURE viene aggiornato il paragrafo a) “operazioni/contratti in corso dal periodo di programmazione 2000-2006”. Con il 31.12.2008 si sono concluse le spese relative agli impegni in transizione dal periodo di programmazione 2000-2006, viene pertanto aggiornato il capitolo inserendo nella tabella una colonna riepilogativa dei pagamenti effettuati. Tale modifica è stata richiesta dai rappresentanti della Commissione Europea, in occasione dell’incontro annuale convocato ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1698/2005,.

4. Descrizione delle modifiche proposte

Viene aggiunta alla tabella che riporta gli impegni assunti nella precedente programmazione, una colonna che elenca i rispettivi pagamenti effettuati.

L’elenco dettagliato dei pagamenti transitati sul nuovo PSR ed effettuati entro il 31.12.2008 è il seguente:

Misure previste dal Reg. (CE) n.1257/1999	Codici di cui al Reg. (CE) n.817/2004	Assi e misure del Reg. (CE) n.1698/2005	Codici di cui al Reg. (CE) n.1698/2005	Importo FEASR da liquidare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1320/2006	Spesa pubblica da liquidare ai sensi dell’art. 3, par. 2 del Reg. (CE) n. 1320/2006	Differenze dei riferimenti della tavola di concordanza dell’allegato II del Reg. (CE) n. 1320/2006	Spesa pubblica liquidata
Asse 1							
Formazione (art 9)	c	Informazione e divulgazione di conoscenze (art 20 a(i) e art 21)	111	346.987,35	991.392,43	Nessuna differenza	862.814,43
Insedimento giovani agricoltori (art 8)	b	Insedimento di giovani agricoltori - Articolo 20 (a) (ii)	112	8.750,00	25.000	Nessuna differenza	25.000
Investimenti nelle aziende agricole (art da 4 a 7)	a	Ammodernamento delle aziende (art 20 b(i) e art 26)	121	1.579.387,29	4.512.535,11	Nessuna differenza	3.259.453,61
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, creazione di associazioni di silvicoltori	i	Accrescimento del valore economico delle foreste - Articolo 20, lettera b), punto ii), e articolo 27:	122	5.845,27	8.129,33	Nel PSR 2000-2006 la misura (i) per la parte forestale prevedeva investimenti che rientrano in parte nella nuova misura 122	5.362,49
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.	g	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Art 20, lettera b), punto iii), e art 28	123	872.118,97	2.491.768,49	Nessuna differenza	2.491.768,50
Miglioramento fondiario (art 33 primo trattino)	j	Infrastrutture dei settori agricolo e forestale - Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30: azione 125.1	125	240.263,00	686.465,70	Nessuna differenza	563.079,06

Ricomposizione fondiaria	k	Infrastrutture dei settori agricolo e forestale - Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30: azione 125.1	125	147,00	420,00	Nel PSR 2000-2006 la misura (k) era riferita ad investimenti di bonifica previsti dalla nuova misura 125	0
Gestione delle risorse idriche in agricoltura (art 33 ottavo trattino)	q	Infrastrutture dei settori agricolo e forestale - Articolo 20, lettera b), punto v), e art 30: 125.2	125	1.070.000,00	3.057.142,86	Nessuna differenza	2.894.711,40
Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agricoltura (articolo 33 nono trattino)	r	Infrastrutture dei settori agricolo e forestale - Articolo 20, lettera b), punto v), e articolo 30: 125.2	125	1.617.004,10	4.620.011,71	Nel PSR 2000-2006 la misura r prevedeva anche alcuni interventi di piccola infrastrutturazione ora riconducibili alla misura 321	4.159.933,46
Asse 2							
Aiuti alle zone svantaggiate e zone di montagna	e	Indennità a favore delle zone montane per compensare gli svantaggi naturali - Art 36, lettera a), punto i), e art 37:	211	3.053.468,25	6.939.700,56	Nessuna differenza	6.939.700,56
Agro-ambiente	f	Pagamenti agroambientali - Art 36, lettera a), punto iv) e art 39:	214	3.481.635,05	7.912.806,93	Nessuna differenza	7.912.806,93
Investimenti in foreste destinati ad accrescerne il valore ecologico o sociale	i	Investimenti non produttivi - Articolo 36, lettera b), punto vii), e articolo 49	227	205.123,10	466.186,86	Nel PSR 2000-2006 la misura (i) per la parte forestale prevedeva investimenti che rientrano nella nuova misura 227	233.145
Asse 3							
Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione delle attività art. 33 7 ^a e 10 ^a trattino	p	Diversificazione in attività non agricole - Articolo 52, lettera a), punto i), e articolo 53	311	235.054,68	671.584,80	Nessuna differenza	303.357,64
Rinnovamento e miglioramento dei villaggi, protezione e tutela del patrimonio rurale art. 33 6 ^a trattino	o	Tutela e Riqualificazione del patrimonio rurale - Articolo 52, lettera b), punto iii), e articolo 57	323	290.899,69	831.141,97	La misura prevedeva attività che non rientrano direttamente tra quelle previste dalla misura 323 in particolare alcune tipologie di spesa afferenti ad interventi produttivi agricoli sono da riferire alla misura 121 mentre quelli produttivi di diversificazione alla misura 311	688.867,12
Miglioramenti dei pascoli e degli alpeggi art. 33 11 ^a trattino	t	Tutela e Riqualificazione del patrimonio rurale - Articolo 52, lettera b), punto iii), e articolo 57	323	1.033.632,91	2.953.236,86	La misura prevedeva attività che non rientrano direttamente tra quelle previste dalla misura 323 in particolare alcune tipologie di spesa afferenti ad interventi produttivi agricoli sono da riferire alla misura 121 mentre quelli produttivi di diversificazione alla misura 311	2.778.551,93
TOTALE "Trascinamenti" Asse 1, 2 e 3				14.037.316,65	36.167.525,64		33.118.552,13

5. Effetti previsti dalle modifiche

La tabella aggiorna il quadro dei trascinamenti, infatti completa le informazioni finanziarie relative agli impegni assunti nella precedente programmazione con l'esecuzione dei pagamenti effettuati, a valere sulla nuova programmazione.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica non ha alcun nesso con il PSN.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica proposta non implica alcuna modifica finanziaria.

Modifica 3 – Capitolo 5.3.1.2.2. – Miglioramento del valore economico delle foreste

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Al fine di valorizzare l'associazionismo nella politica forestale e la realizzazione di investimenti contraddistinti da un approccio e una programmazione collettiva, come sottolineato sia dal PSR che dalla Legge provinciale 11/07, si propone di riconoscere ai Comuni l'intensità di aiuto prevista per le associazioni.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il capitolo "Intensità dell'aiuto" di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

a) per l'acquisto di materiali e attrezzature:

- 35% della spesa ammessa nella generalità dei casi;
- 40% per l'acquisto di gru a cavo forestali e per l'acquisto di macchine ed attrezzature che utilizzano olii idraulici biodegradabili.

Limite massimo di 250.000 € per l'acquisto di attrezzature per beneficiario e anno.

b) per la viabilità e per la realizzazione di strutture:

- per costruzione viabilità aziendale (proprietari non associati):	50% della spesa ammessa
- per costruzione viabilità aziendale (associazioni <u>e comuni</u>):	60% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità (proprietari non associati):	50% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità (associazioni <u>e comuni</u>):	60% della spesa ammessa
- per costruzione rimesse o magazzini (proprietari singoli):	40% della spesa ammessa
- per costruzione rimesse o magazzini (associazioni <u>e comuni</u>):	50% della spesa ammessa
- per costruzione piazzali e altre strutture per l'esbosco (proprietari non associati):	50% della spesa ammessa
- per costruzione piazzali e altre strutture per l'esbosco (associazioni <u>e comuni</u>):	60% della spesa ammessa

Limite di 120.000 €/km per la viabilità e 100.000 € per la realizzazione di strutture per beneficiario e anno. Limite massimo di 350.000 € per beneficiario e anno, se il beneficiario è un'associazione il limite è di 400.000 € all'anno.

L'aiuto può arrivare al 60% della spesa ammessa perché si tratta di zona di montagna ai sensi della direttiva CEE 75/268.

5. Effetti previsti dalle modifiche

Con la modifica si incentiva l'approccio collettivo nella realizzazione degli interventi previsti dalla misura, sostenendo l'associazionismo forestale.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 4 – Capitolo 5.3.1.2.5. – Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica riguarda la sottomisura 125/4 “Infrastrutture per la silvicoltura”, e si riferisce alla possibilità di assimilare gli “enti pubblici associati” alla tipologia di beneficiario denominata “associazioni”. Le associazioni forestali dei proprietari pubblici funzionano sulla base di convenzioni e di un capofila che agisce per conto dell'associazione. Si tratta a tutti gli effetti di convenzioni prive di personalità propria, come previsto dall'ordinamento dei comuni (LR 1-93 art. 84). La scelta a favore dell'associazionismo nella politica forestale è stata ribadita anche nel PSR 2007-2013 e nella Legge Provinciale 11/07 (art. 59 e 97 c.6). Le convenzioni fra gli enti pubblici prevedono in genere che per gli interventi riguardanti un solo proprietario il capofila deleghi l'ente interessato ad esplicitare le procedure per l'affidamento, il controllo e la verifica dei lavori. Per questo e per la possibilità di recuperare l'IVA, che comunque non rientra fra le spese ammissibili degli enti, molto spesso le fatture dei lavori delle associazioni sono intestate ai singoli enti che fanno parte dell'associazione/convenzione. Ciò pone tuttavia il problema di non poter assicurare la corrispondenza fra ente beneficiario-intestatario della domanda di aiuto (associazione) e soggetto intestatario dei documenti di spesa e di pagamento. Con la modifica proposta si intende pertanto introdurre la possibilità di assicurare l'intensità dell'aiuto prevista per le associazioni anche nel caso di domande presentate dal singolo “ente pubblico associato”, purchè facenti parte del programma di interventi dell'associazione forestale di riferimento.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il capitolo “Intensità dell'aiuto” di cui si riporta il testo oggetto di modifica.

INTENSITÀ DELL'AIUTO

A1)

- per costruzione viabilità sovraziendale (proprietari singoli):	50% della spesa ammessa
- per costruzione viabilità sovraziendale (proprietari congiunti):	60% della spesa ammessa
- per costruzione viabilità sovraziendale (associazioni ed enti pubblici associati):	70% della spesa ammessa

A2)

- per adeguamento viabilità sovraziendale (proprietari singoli):	60% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità sovraziendale (proprietari congiunti):	70% della spesa ammessa
- per adeguamento viabilità sovraziendale (associazioni ed enti pubblici associati):	80% della spesa ammessa

A3)

- per piazzali sovraziendale e altre infrastrutture sovraziendali per l'esbosco, quali sostegni per teleferiche (proprietari congiunti):	60% della spesa ammessa
- per piazzali sovraziendale e altre infrastrutture sovraziendali per l'esbosco, quali sostegni per teleferiche (associazioni ed enti pubblici associati):	80% della spesa ammessa

Per l'azione 125.4 A1) il limite massimo è di 400.000 € per beneficiario e anno, se il beneficiario è un' associazione il limite è di 500.000 €/anno, per l'azione 125.4 A2) il limite massimo è di 300.000 € per beneficiario e anno, se il beneficiario è un'associazione il limite è di 400.000 €/anno.

5. Effetti previsti dalle modifiche

La modifica è tesa ad assicurare il mantenimento del sostegno all'associazionismo forestale pubblico, valutando preminente l'aspetto gestionale-programmatorio dell'associazione e permettendo contestualmente una gestione tecnico-amministrativa degli interventi coerente con la natura giuridica degli enti interessati.

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 5 – Capitolo 5.3.2.2.6. – Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi ed aggiornamento del Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La Commissione Europea, a seguito della Notifica n. 148/2010, inoltrata in data 19 aprile 2010, da parte della Provincia Autonoma di Trento, con la Decisione C (2010) 3590 del 04/06/2010, ha dichiarato l'aiuto in oggetto compatibile con il mercato interno. Viene quindi introdotta tale modifica alla scheda di misura per

poter accogliere le domande di aiuto senza il limite “de minimis”, anche al fine di semplificare l’applicazione della misura.

La misura interessa attività forestali e non attività di produzione e commercializzazione agricole. Le azioni considerate non riguardano l'utilizzo degli alberi tagliati derivanti da utilizzazioni ordinarie con valore di macchiatico positivo. Non sono quindi previsti effetti sugli scambi (in termini di flussi di scambio o di delocalizzazione dell'attività economica) e sulla concorrenza tra operatori economici. Viene quindi introdotta tale modifica per poter accogliere le domande di aiuto senza il limite “de minimis”, anche al fine di semplificare l’applicazione della misura.

Conseguentemente alla modifica della scheda di misura viene aggiornato pure il Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e nello specifico la tabella B.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il paragrafo “Intensità dell’aiuto” del capitolo 5.3.2.2.6. di cui si riporta il testo, oggetto di modifica.

INTENSITÀ DELL’AIUTO

Sono fissati i seguenti livelli massimi di contribuzione:

- a) 75% del maggior costo ammissibile;
- b) 75% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi ; 90% in caso di gestione associata;
- c) 80% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 100% in caso di gestione associata e per gli interventi del Servizio Foreste e Fauna; limite massimo omnicomprensivo di 4.500 €/ha per intervento;
- d) 100% del costo totale ammissibile.

~~Qualsiasi aiuto concesso alle imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) – G.U. L 379 del 28.12.2006~~

~~In virtù della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01) e della Notifica 248/2009, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM 3 giugno 2009) autorizzato con Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277 si applica l'aiuto di importo limitato e compatibile disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01). Come disciplinato al punto 4.7. «Cumulo» del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01), se un'impresa ha già ricevuto aiuti «de minimis» prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della comunicazione sopra citata e degli aiuti «de minimis» ricevuti non deve superare 500 mila EUR tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1 gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6. della comunicazione sopra citata.~~

Inoltre, la modifica riguarda anche la tabella B del capitolo 9 “Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza”, nella quale viene aggiornato il riquadro “Legittimazione del Regime di Aiuto” relativo alla misura 226.

Tabella B

Codice	Titolo del	Legittimazione del Regime di Aiuto	Durata del
--------	------------	------------------------------------	------------

Misura	Regime di Aiuto		Regime di aiuto
111	Formazione professionale, informazione e divulgazione di conoscenze Azioni 1.2, 2.1, 2.2	Qualora l'attività di formazione/informazione fosse rivolta alle imprese forestali, qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006	2007-2013
122	Miglioramento del valore economico delle foreste	122 A: Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006 122 B: Notifica N. 397-08 con decisione C (2008) 8633 del 16.12.2008	2007 - 2013
123.2	Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria 123.2 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006	2007-2013
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 20 (b) (v) del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013
226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	In virtù della Notifica n. 148/2010, inoltrata in data 19 aprile 2010, la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. La Commissione Europea si è espressa favorevolmente con la Decisione C (2010) 3590 del 04/06/2010 dichiarando l'aiuto in oggetto compatibile	2007-2013
227	Investimenti non produttivi	In virtù della Notifica n. 147/2010, inoltrata in data 19 aprile 2010, la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. La Commissione Europea si è espressa favorevolmente con la Decisione C (2010) 3177 del 17/05/2010 dichiarando l'aiuto in oggetto compatibile	2007-2013
311	Diversificazione verso attività non agricole	Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006	2007-2013
313	Incentivazione di attività turistiche	Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009	2007-2013
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 56 del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 52 (a) (ii) del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013

323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	<p>323.1: redazione piani di protezione e di gestione di Natura 2000 Notifica N. 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</p> <p>323.2 iniziative per la riqualificazione degli habitat e per la sensibilizzazione ambientale</p> <p>a) ambiente agricolo: conformazione al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)</p> <p>b) ambiente forestale: Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</p> <p>323.3: Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 57 del Reg. (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.</p> <p>323.5: manutenzione straordinaria di edifici rurali a supporto di attività sociali, didattico ricreative e forestali</p> <p>Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009</p>	2007-2013
-----	---	--	-----------

5. Effetti previsti dalle modifiche

In base alla Comunicazione della Commissione C(2010) 3590, gli aiuti concessi nell'ambito della misura 226 sono considerati compatibili con il mercato interno e dunque non saranno più soggetti al punto 4.7 della Comunicazione C(2009/C 16/01) "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica".

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Tale modifica non implica nessuna modifica finanziaria.

Modifica 6 – Capitolo 5.3.2.2.7. – Investimenti non produttivi ed aggiornamento del Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza

La Commissione Europea, a seguito della Notifica n. 147/2010, inoltrata in data 19 aprile 2010, da parte della Provincia Autonoma di Trento, con la decisione C (2010) 3177 del 17/05/2010 ha dichiarato l'aiuto in oggetto compatibile con il mercato interno. Viene quindi introdotta tale modifica per poter accogliere le domande di aiuto senza il limite "de "minimis", anche al fine di semplificare l'applicazione della misura. Si tratta di interventi che riguardano tagli di vegetazione e ripuliture per la

creazione di radure e ridurre la densità della copertura forestale per favorire habitat e specie in regresso. L'aiuto non è connesso ad attività commerciali. La misura interessa attività forestali di tipo ambientale e non attività di produzione e commercializzazione agricole. Le azioni considerate non riguardano l'utilizzo degli alberi tagliati con valore di macchiatico positivo.

Conseguentemente alla modifica della scheda di misura viene aggiornato pure il Capitolo 9 – Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e nello specifico la tabella B.

4. Descrizione delle modifiche proposte

La modifica riguarda il paragrafo “Intensità dell’aiuto” del capitolo 5.3.2.2.7. di cui si riporta il testo, oggetto di modifica.

INTENSITÀ DELL’AIUTO

Contributo in conto capitale: 80% del costo totale ammissibile nella generalità dei casi; 100% in caso di gestione associata e di intervento del Servizio Foreste e Fauna, con i seguenti limiti di spesa ammissibile (omnicomprensiva):

- 5.000 Euro /ha per interventi non infrastrutturali;
- 30.000 Euro per domanda (70.000 Euro per le domande presentate da associazioni forestali).

~~Qualsiasi aiuto concesso alle imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006~~

~~In virtù della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01) e della Notifica 248/2009, sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile (art. 3 del DPCM 3 giugno 2009) autorizzato con Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277 si applica l'aiuto di importo limitato e compatibile disciplinato al punto 4.2 della Comunicazione (2009/C 16/01). Come disciplinato al punto 4.7. «Cumulo» del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01), se un'impresa ha già ricevuto aiuti «de minimis» prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della comunicazione sopra citata e degli aiuti «de minimis» ricevuti non deve superare 500 mila EUR tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1 gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6. della comunicazione sopra citata.~~

Inoltre, la modifica riguarda anche la tabella B del capitolo 9 “Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza”, nella quale viene aggiornato il riquadro “Legittimazione del Regime di Aiuto” relativo alla misura 227.

Tabella B

Codice Misura	Titolo del Regime di Aiuto	Legittimazione del Regime di Aiuto	Durata del Regime di aiuto
111	Formazione professionale, informazione e divulgazione di conoscenze Azioni 1.2, 2.1, 2.2	Qualora l'attività di formazione/informazione fosse rivolta alle imprese forestali, qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del	2007-2013

		28.12.2006	
122	Miglioramento del valore economico delle foreste	122 A: Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006 122 B: Notifica N. 397-08 con decisione C (2008) 8633 del 16.12.2008	2007 - 2013
123.2	Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria 123.2 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006	2007-2013
125	Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 20 (b) (v) del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013
226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	In virtù della Notifica n. 148/2010, inoltrata in data 19 aprile 2010, la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. La Commissione Europea si è espressa favorevolmente con la Decisione C (2010) 3590 del 04/06/2010 dichiarando l'aiuto in oggetto compatibile	2007-2013
227	Investimenti non produttivi	In virtù della Notifica n. 147/2010, inoltrata in data 19 aprile 2010, la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. La Commissione Europea si è espressa favorevolmente con la Decisione C (2010) 3177 del 17/05/2010 dichiarando l'aiuto in oggetto compatibile	2007-2013
311	Diversificazione verso attività non agricole	Qualsiasi aiuto concesso ad imprese in forza della presente misura sarà concesso conformemente al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006	2007-2013
313	Incentivazione di attività turistiche	Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009	2007-2013
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 56 del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 52 (a) (ii) del Reg (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013.	2007-2013
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	323.1: redazione piani di protezione e di gestione di Natura 2000 Notifica N. 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009 323.2 iniziative per la riqualificazione degli habitat e per la sensibilizzazione ambientale a) ambiente agricolo: conformazione al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore	2007-2013

		(de minimis) b) ambiente forestale: Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009 323.3: Trattasi di finanziamenti ad enti pubblici che non si configurano come aiuti di stato, che saranno comunque concessi ai sensi dell'articolo 57 del Reg. (CE)1698/05 nei limiti e con le modalità indicate dalla scheda di misura 2007 – 2013. 323.5: manutenzione straordinaria di edifici rurali a supporto di attività sociali, didattico ricreative e forestali Notifica N 396-08 con decisione C (2009) 1138 del 18.02.2009	
--	--	---	--

5. Effetti previsti dalle modifiche

In base alla Comunicazione della Commissione C(2010)3177, gli aiuti concessi nell'ambito della misura 227 sono considerati compatibili con il mercato interno e dunque non saranno più soggetti al punto 4.7 della Comunicazione C(2009/C 16/01) "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica".

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale

La modifica proposta è coerente con il Piano Strategico Nazionale.

7. Implicazioni finanziarie delle modifiche

Tale modifica non implica nessuna modifica finanziaria.